



**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (Venezia)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 12/03/2008

**REGOLAMENTO  
PER L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  
COMUNALI**

## **ART. 1 – Principi**

Il Comune di Santa Maria di Sala valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva, operante nel territorio e che persegue finalità riconosciute di interesse locale.

## **ART. 2 – Finalità**

Il Comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle libere forme associative e di favorire l'attività delle associazioni comunali e la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, istituisce, ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto comunale, l' "Albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale".

## **ART. 3 – Definizione di "associazione"**

Con il termine "Associazione" si intende ogni libera forma aggregativa costituita con atto pubblico o privato che assuma, in base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo e le cui finalità riconosciute dall'atto costitutivo statutario non siano a fini di lucro e non siano rivolte a tutelare e/o promuovere esclusivamente gli interessi dei soci. Sono anche compresi gli organismi di volontariato sociale, ufficialmente costituiti, i comitati e gli organismi associativi a carattere propositivo e/o consultivo che si prefiggono finalità di promozione e di sviluppo sociale, ivi comprese quelle mirate a far valere i principi delle "pari opportunità". Ai fini del presente regolamento sono esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

## **ART. 4 – Requisiti**

4.1 Per l'iscrizione all'Albo, al quale possono accedere tutte le associazioni operanti nel territorio del Comune sia in via esclusiva che come articolazioni di organismi operanti a livello sovracomunale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) operare nell'ambito territoriale comunale.
- b) avere almeno una delle seguenti finalità:
  - b.1) migliorare la qualità della vita e le relazioni umane;
  - b.2) prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
  - b.3) tutelare la persona, la famiglia, l'infanzia, gli anziani, i lavoratori e i consumatori;
  - b.4) la difesa e la promozione dei diritti umani;
  - b.5) promuovere iniziative per lo sviluppo culturale, l'educazione permanente; per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-storico e culturale locale;
  - b.6) promuovere iniziative di carattere ricreativo-culturale rivolte alla popolazione di Santa Maria di Sala;
  - b.7) valorizzare l'economia del territorio comunale e delle sue attività;
  - b.8) promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa come educazione e formazione;
  - b.9) tutelare l'ambiente.
- c) non avere finalità di lucro;
- d) avere un numero di aderenti, residenti a Santa Maria di Sala, non inferiore a 10 (dieci) se l'organismo è presente in via esclusiva nel territorio comunale e non inferiore a 5 (cinque), se articolazione di organismi operanti a livello sovracomunale.

## **ART. 5. – Albo comunale delle associazioni**

5.1 L'Albo è conservato presso il Servizio culturale e può essere consultato secondo le norme di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.

5.2 L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) Combattistica d'Arma;
- b) Attività culturali;
- c) Educazione, formazione e politiche giovanili;
- d) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
- e) Sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- f) Economia e lavoro;
- g) Sport e tempo libero;
- h) Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile;
- i) Diverse abilità.

5.3 Ogni associazione è iscritta ad una sola sezione tematica.

## **ART. 6 – Prerogative delle Associazioni iscritte**

6.1 L'iscrizione all'Albo, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto comunale, è condizione essenziale:

- a) per l'accesso alle strutture e ai servizi municipali;
- b) per fruire di benefici economici;
- c) per fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte;

6.2 Con l'iscrizione le Associazioni e i Gruppi si impegnano a prendere parte a riunioni collegiali convocate dall'Amministrazione comunale, volte a definire obiettivi comuni da perseguire o a discutere problemi di comune interesse.

6.3 Un numero rappresentativo di associazioni iscritte all'Albo può chiedere all'Amministrazione di essere ricevuto per acquisire informazioni e per dibattere problematiche specifiche di interesse generale. L'Amministrazione indirà l'Assemblea di regola entro i successivi trenta giorni.

## **ART. 7 - Modalità di iscrizione**

7.1 L'Associazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, che intende essere iscritta all'Albo, deve presentare istanza scritta al Sindaco, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, ovvero entro il termine suppletivo che verrà stabilito dalla Giunta comunale.

7.2 La domanda in carta semplice deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) documento comprovante la denominazione o la ragione sociale, la sede dell'associazione, la natura giuridica, l'eventuale sigla ed il codice fiscale e/o partita Iva;
- c) organigramma ed elenco nominativo, con gli indirizzi, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative e responsabilità associative, che devono essere elettive e gratuite;
- d) l'indicazione del numero dei soci o degli aderenti e degli iscritti, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi;

- e) relazione sugli interventi attuati e le eventuali attività di pubblica utilità che l'associazione è interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
- f) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'Associazione stessa;
- g) eventuali attività a pagamento ordinariamente svolte dall'Associazione.

7.3 Deve essere inoltre:

- h) dichiarata l'eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni ecc., a livello provinciale, regionale e nazionale;
- i) dichiarata la persona cui è conferita la legale rappresentanza con specificato il domicilio ed il recapito telefonico e la sede sociale e/o recapito dell'Associazione.
- j) segnalato l'ambito di appartenenza in cui si chiede l'inserimento.
- k) dichiarata la data di inizio attività dell'associazione e la data d'inizio della sua operatività sul territorio comunale
- l) concessa l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito comunale della denominazione e sede dell'Associazione, nonché del responsabile di riferimento con il relativo recapito.

7.4 L'atto costitutivo e/o lo Statuto di cui al precedente punto a) deve contenere:

- 1) gli scopi e le attività dell'associazione;
- 2) l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
- 3) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e il recesso dei soci;
- 4) le norme che disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione (o della rappresentanza provinciale, regionale, nazionale).

7.5 La domanda d'iscrizione dovrà contenere espressa e motivata indicazione della sezione dell'Albo ove si chiede l'inserimento, di cui all'art. 5.

7.6 L'iscrizione avviene con deliberazione della Giunta comunale, previa verifica dei necessari presupposti da parte del Servizio cultura.

7.7 In caso di diniego dell'iscrizione, questo dovrà essere debitamente motivato e comunicato all'Associazione interessata.

7.8 L'area Servizi Culturali cura l'aggiornamento dell'Albo con cadenza annuale.

## **ART. 8 Diritti dei soggetti associativi**

8.1 Ogni associazione iscritta all'Albo potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, il quale risponderà nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.

8.2 L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'Albo su materie di loro competenza, proponendo nel caso, incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

## **ART. 9. Sostegno economico e patrocinio**

9.1 I soggetti iscritti all'Albo potranno chiedere sostegni economici per lo svolgimento delle proprie attività.

9.2 Le Associazioni incluse nell'Albo potranno richiedere l'autorizzazione all'uso di spazi e strutture comunali per lo svolgimento di attività e manifestazioni, previo pagamento delle tariffe previste.

9.3 Le Associazioni iscritte potranno richiedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale per la realizzazione delle manifestazioni previste nel loro programma annuale;

9.4 Per accedere ai contributi comunali e ottenere l'utilizzo delle strutture e dei servizi comunali, le associazioni dovranno, di norma, presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma di massima delle iniziative che intendano svolgere comprensivo anche del bilancio di previsione.

9.5 Le Associazioni che hanno ricevuto contributi e/o agevolazioni sono tenute a depositare annualmente copia del bilancio consuntivo approvato dai propri organismi.

9.6 Eventuali contributi a favore di soggetti non iscritti dovranno essere deliberati sulla base di adeguate motivazioni, a sostegno di iniziative di riconosciuta rilevanza per la cittadinanza e nel rispetto dell'art. 12 della Legge n. 241/90.

9.7 Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto che le richiede. Il Comune si limita ad offrire un contributo alle spese.

9.8 Alle strutture, ai beni e ai servizi comunali potranno accedere i soggetti iscritti all'Albo.

## **ART. 10 Convenzioni**

10.1 Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. L'attività convenzionata deve essere improntata alla reciproca autonomia organizzativa.

10.2 Fatta salva l'applicazione alla disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve prevedere espressamente, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

10.3 L'amministrazione comunale, può altresì, stipulare convenzioni con i soggetti associativi, individuati sulla base di criteri di rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture del patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo le normative vigenti, dei soggetti associativi al Comune. Il canone di concessione può essere soggetto ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni ISTAT.

10.4 La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissato al massimo in anni tre ed è rinnovabile: esso può essere revocato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno di requisiti o per altri gravi motivi.

## **ART. 11 Obblighi dei soggetti associativi**

11.1 Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento delle risorse, nonché la modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

11.2 Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione che modifichi i requisiti o le attestazioni previsti dal precedente art. 7.

## **ART. 12 – Revisione dell'Albo**

12.1 L'Albo verrà aggiornato periodicamente a cura del Servizio cultura qualora vi siano richieste di iscrizione o vi sia la necessità di effettuare cancellazioni di associazioni che abbiano perso i requisiti previsti.

12.2 Per la verifica generale del permanere dei requisiti necessari all'iscrizione i soggetti associativi, con cadenza triennale, su invito dell'Ufficio competente inviano al Comune:

- un'espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione all'Albo;
- eventuali variazioni dello statuto e/o delle cariche sociali;
- una relazione dell'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari ed all'utilizzazione delle risorse.

12.3 Eventuali altre variazioni dello statuto associativo e/o delle cariche sociali, che si possono verificare durante l'anno, vanno comunicate al Sindaco entro 30 giorni.

12.4 Qualora, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Associazione o assunte direttamente, l'Amministrazione comunale rilevasse il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, il Sindaco procederà alla revisione dell'iscrizione.

### **ART. 13 Cancellazione dall'Albo**

13.1 Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti fondamentali di cui all'art. 4, si procede alla cancellazione in concomitanza con l'aggiornamento di cui all'art. 12.1, mediante deliberazione della Giunta comunale. Del provvedimento di cancellazione verrà data immediata comunicazione al soggetto interessato.

13.2 La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali convenzioni in atto.

### **ART. 14 Tenuta dell'Albo e pubblicità**

14.1 L'Albo resta depositato permanentemente presso il Servizio Cultura e può essere consultato liberamente.

14.2 Il Comune di Santa Maria di Sala cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni nel proprio sito comunale, con l'indicazione del soggetto referente dell'Associazione e il recapito.

14.3 Il Comune di Santa Maria di Sala cura anche la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali contributi e servizi.

### **ART. 16 – Disposizioni finali e transitorie**

15.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, in particolare quanto stabilito dallo Statuto comunale di Santa Maria di Sala, dal Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dalle leggi n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", nonché dal D. Lgs. n. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".